

CIRCOLARE DI STUDIO LA FINANZIARIA 2023

Conegliano, 11 gennaio 2023

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2023: di seguito si riportano sinteticamente alcune misure di possibile interesse.

* * *

INDICE

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50	2
REGIME FORFETARIO - commi 54	2
FLAT TAX INCREMENTALE - commi da 55 a 57	3
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma 74 e 75	3
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 100 a 105	
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 106 106	5
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi da 107 a 109	5
TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40 - comma 110 110	6
ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA - commi da 148 a 150	6
TREGUA FISCALE - commi da 153 a 159 e da 166 a 251	6
NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - comma 276	6
BONUS MOBILI - comma 277	7
PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - comma 365	7
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE - comma 384	7
COSTI TRANSAZIONI ELETTRONICHE - commi da 385 a 388	7
"SABATINI TER" - commi da 414 a 416	8
CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI - comma 423	8
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 614 614	8
CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI - commi da 685 a 690	8
TERMINI DETRAZIONE 110% - commi 804 e 805	۵



CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 - commi da 2 a 9 e da 45 a 50

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) **anche per il primo trimestre 2023**.

I nuovi crediti d'imposta in esame:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
- sono **cedibili entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

REGIME FORFETARIO - commi 54

Come noto, l'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 disciplina il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività.

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 1, comma 54, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, in vigore dall'1.1.2023.

La modifica principale riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l'accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023.

Ai sensi del comma 54, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano i seguenti requisiti:

- ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall'attività esercitata
- spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art.
 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.

Ai sensi del comma 57, Legge n. 190/2014 **non possono applicare** il regime forfetario i soggetti che:

- a) si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) **non sono residenti in Italia**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- c)in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) contemporaneamente all'esercizio dell'attività:



- partecipano a società di persone / associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad imprese familiari;
 ovvero
 - controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

d-bis) soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di una professione.

La causa ostativa **non riguarda i pensionati**, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. La causa ostativa scatta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, licenziamento, dimissioni) e di prosecuzione con l'ex datore di lavoro / soggetti direttamente o indirettamente allo stesso riconducibili dell'esercizio prevalente dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, applicando il regime forfetario.

Ai sensi del comma 64, Legge n. 190/2014 il reddito è calcolato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata.

Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei **contributi previdenziali**, direttamente deducibili, **va applicata l'imposta sostitutiva del 15%**.

FLAT TAX INCREMENTALE - commi da 55 a 57

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un **regime agevolato (opzionale)** in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con **un'imposta sostitutiva del 15%**. Si tratta in pratica di una "flat tax" applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la guota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

- 1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- 2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- 3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 15%. È infine previsto che:

- la base imponibile della Flat tax in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;
- dovrà essere (ri)calcolato l'acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma 74 e 75

È confermata la **proroga** dal 31.12.2022 **al 31.12.2023** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:



- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 31.12.2023 è previsto l'esonero dal pagamento:
 - dell'imposta di registro;
 - delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" **soggetto ad IVA** (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

IN SOCIETÀ SEMPLICE - commi da 100 a 105

É confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2023** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa

"sotto il profilo **Iva**, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni ... non possono fruire di alcun beneficio e la **base imponibile è determinata in base ai criteri generali**, **ossia il** «**valore di costo**» di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972".

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva pari al 13**%.



Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori

È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle **società trasformate** va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, TUIR, commi
 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la
 tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta
 sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti
 accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 106

É confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2022**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - o nella misura del **60% entro il 30.11.2023**;
 - o il rimanente **40% entro il 30.6.2024**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi da 107 a 109

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I **terreni** / **partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al **15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:



- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40 - comma 110

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere **a favore di coltivatori diretti ed IAP**, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

- imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
- imposta catastale dell'1%.

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, **posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni** che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA - commi da 148 a 150

Al fine di rafforzare i controlli previsti dall'art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all'individuazione di **elementi di rischio** connessi all'attribuzione della partita IVA, è confermata l'introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l'Agenzia delle Entrate può effettuare **specifiche analisi del rischio** connesso al **rilascio di nuove partite IVA**.

TREGUA FISCALE - commi da 153 a 159 e da 166 a 251

Nell'ambito della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) un rilevante numero di commi (da 153 a 159 e da 166 a 251) dell'art. 1 è dedicato alla c.d. "tregua fiscale", ossia ad una serie di disposizioni finalizzate alla regolarizzazione, in via agevolata, di violazioni di diversa natura, alla chiusura delle liti pendenti nonché alla rottamazione / stralcio delle cartelle.

NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - comma 276

La Finanziaria 2023 ha innalzato il limite dei ricavi dell'anno precedente cui è collegata la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese individuali / società di persone / enti non commerciali, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati.

In particolare per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:

- € 500.000 (in luogo dei precedenti € 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
- € 800.000 (in luogo dei precedenti € 700.000) per i soggetti esercenti altre attività.



I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

BONUS MOBILI - comma 277

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una **spesa massima di € 8.000 per il 2023** (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -

comma 365

In sede di approvazione è stata **prorogata al 31.12.2025** la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE - comma 384

È confermata la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

COSTI TRANSAZIONI ELETTRONICHE - commi da 385 a 388

In base all'art. 15, comma 4-bis, DL n. 179/2012, a decorrere dal 30.6.2022, in caso di **mancata accettazione di un pagamento**, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

E' previsto che le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative:

- dei predetti soggetti tenuti all'accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
- dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;

determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:

- garantire costi derivanti dall'utilizzazione del servizio equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;
- evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.



A tal fine è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi dell'anno precedente non superiori a € 400.000.

"SABATINI TER" - commi da 414 a 416

In sede di approvazione è stata prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013. In particolare sono stanziati:

- € 30 milioni per il 2023;
- € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento "agevolato" dall'1.1.2022 al 30.6.2023.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI - comma 423

In sede di approvazione è stato **prorogato** dal 30.6.2023 **al 30.9.2023** il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita **l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la **"prenotazione"** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta **entro il 31.12.2022**, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 20 milioni).

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 614

È confermato il **riconoscimento anche per il 2023** del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI - commi da 685 a 690

È confermato il riconoscimento **per il 2023 - 2024** di un credito d'imposta pari al **36% delle spese sostenute / documentate** per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d'imposta in esame:



- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP:
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile:
 - esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
 - a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandata al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle relative disposizioni attuative.

TERMINI DETRAZIONE 110% - commi 894 e 895

Con l'art. 9, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione "maggiorata" e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Con particolare riferimento all'ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli **interventi effettuati da condomini e persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, **su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato art. 119:

- **prima del c.d. "Decreto Aiuti-quater"**, in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
 - o **110%** fino al 31.12.**2023**;
 - o 70% nel 2024;
 - o 65% nel 2025;
- a seguito delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Aiuti-quater", dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
 - o **110%** fino al 31.12.**2022**;
 - o 90% nel 2023;
 - o 70% nel 2024;
 - o 65% nel 2025.

Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:

- agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata(CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
- agli interventi che prevedono la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici per i quali **alla data del 25.11.2022** risulta **presentata l'istanza** per l'acquisizione del **titolo abilitativo**.

Ora in sede di approvazione sono state **riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure** previsti dal c.d. "Decreto Aiuti-quater", disponendo che gli stessi non riguardano:

 gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;



- gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali la **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta **adottata entro il 18.11.2022** (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
 - per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000 dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
 - per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d. "Decreto Aiuti-quater", ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022.

Fonte: Circolari informative Gruppo SEAC, Trento